



SGDS MULTISERVIZI srl

Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG: 8647027869

QUESITI:

13) In applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, l'agenzia di somministrazione si qualifica come Titolare del trattamento dei dati e non Responsabile.

RISPOSTA: L'agenzia di somministrazione del lavoro è titolare e la ditta SGDS MULTISERVIZI srl è responsabile per la protezione dei dati personali.

14) Si chiede conferma che tutti gli obblighi relativi alla salute, igiene e sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori somministrati e relative conseguenze saranno in capo all'impresa utilizzatrice e specificatamente: sorveglianza sanitaria; formazione specifica; fornitura DPI; nomina medico competente; adempimenti derivanti dall'applicazione dei protocolli COVID.

RISPOSTA: Tutti gli obblighi sopra indicati sono a carico della ditta utilizzatrice SGDS MULTISERVIZI srl.

15) L'agenzia può produrre autocertificazione per quanto riguarda gli adempimenti retributivi e previdenziali e produrre copia a campione delle buste paga previo oscuramento dei dati sensibili?

RISPOSTA: In merito agli adempimenti retributivi e previdenziali può essere prodotta l'autocertificazione, resta comunque da parte del committente la verifica online del DURC ed EQUITALIA e di tutte le altre verifiche propedeutiche ai pagamenti. Le buste paga devono essere inoltrate alla SGDS MULTISERVIZI srl a semplice richiesta con le modalità previste dalla normativa a protezione della privacy.

16) Costo delle spese contrattuali.

RISPOSTA: Sull'atto originale, una marca da bollo ogni quattro facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972. Si stimano n. 4/5 pagine di contratto.

17) Si chiede di modificare la comunicazione delle presenze/assenze all'agenzia del lavoro finalizzate alla corresponsione retributiva mensile del lavoratore, entro il secondo/terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, anziché entro il quinto giorno come indicato all'art. 10 del capitolato.

RISPOSTA: L'ufficio della SGDS MULTISERVIZI srl preposto alla comunicazione delle presenze/assenze, composto da una sola unità, di norma riesce ad eseguire tale adempimento entro il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo imprevisti e/o presenza di giorni festivi e/o impegni improrogabili, e comunque entro e non oltre il quinto giorno;



SGDS MULTISERVIZI srl

Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

18) Si chiede il pagamento delle fatture entro 30 giorni, come previsto dall'art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e Legge Europea n. 27/2019.

RISPOSTA: La liquidazione delle fatture avverrà entro i termini indicati dal capitolato di appalto, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricezione, in quanto facoltà prevista dalla stessa normativa di riferimento se specificato in fase di gara.

19) Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

RISPOSTA: Le penali vanno pagate dalla ditta aggiudicataria senza decurtazione da parte del committente del rimborso del costo del lavoro ad essa spettante. In caso di mancato pagamento da parte della ditta aggiudicataria, le penali potranno essere rimosse avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

20) Si segnala che l'attività di somministrazione lavoro non rientra tra le attività classificate maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge 190/2012 per le quali è obbligatoria l'iscrizione alla cd. White List.

RISPOSTA: L'ultimo periodo dell'art. 17 del capitolato di appalto *"Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, la stazione appaltante verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. "white lists" della Prefettura di competenza"*, è da ritenersi un rifiuto di altra gara e pertanto non può essere applicato e non deve essere considerato nella presente gara.

21) Art. 15 punto 5 del capitolato: Si chiede lo stralcio di tale ipotesi di risoluzione considerato che secondo la normativa di settore sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

RISPOSTA: il motivo di risoluzione del contratto indicato al punto 5 dell'art.15, è da intendersi in caso di gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro del personale dipendente della ditta aggiudicataria presso le proprie sedi operative.

Porto San Giorgio lì 29/03/2021

IL RUP
Geom. Andrea Palmieri